

# COMUNE DI GUIGLIA

(PROVINCIA DI MODENA)

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### N. 79 SEDUTA DEL 19/11/2010

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2011.

Visto l'art. 1, comma 1°, del Decreto Legislativo del 30/12/1992, n. 504, che a decorrere dall'anno 1993 istituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

#### Richiamate:

- le deliberazioni di G.C. n. 16 del 13/02/2001, di G.C. n. 30 del 05/03/2001, e di C.C. n. 6 del 09/03/2001, esecutive, con le quali si confermava, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. da applicare per tutti gli immobili nella misura del 5,80 per mille, ad esclusione dei terreni fabbricabili e delle abitazioni non locate, per i quali veniva fissata un'aliquota del 6,80 per mille, e si fissava in £. 250.000 la detrazione d'imposta consentita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- la deliberazione di G.C. n. 143 del 14/11/2001, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2002, con i soli arrotondamenti previsti per legge derivanti dall'introduzione dell'Euro, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2001, e si stabiliva inoltre che agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale, ad esclusione di quelli classificati A/1, A/7, A/8, A/9 ed A/10, venisse applicato un aumento della detrazione da Euro 130,00 ad Euro 154,00, alle condizioni ivi specificate;
- la deliberazione di G.C. n. 73 del 13/11/2002, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2003, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2002, e si stabiliva inoltre che agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale, ad esclusione di quelli classificati A/1, A/7, A/8, A/9 ed A/10, venisse applicato un aumento della detrazione da Euro 154,00 ad Euro 250,00, alle condizioni ivi specificate;
- la deliberazione di G.C. n. 91 del 11/11/2003, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2004, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2003;
- la deliberazione di G.C. n. 87 del 25/11/2004, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2005, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2004;
- la deliberazione di G.C. n. 86 del 22/11/2005, esecutiva, con la quale si provvedeva a rideterminare per l'anno 2006 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili confermando invece le detrazioni dell'imposta stabilite per l'anno 2005;
- la deliberazione di G.C. n. 79 del 23/11/2006, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2007, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2006;
- la deliberazione di G.C. n. 88 del 20/11/2007, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2008, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2007;
- la deliberazione di G.C. n. 109 del 21/11/2008, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2009, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2008;
- la deliberazione di G.C. n. 95 del 26/11/2009, esecutiva, con la quale si confermavano, per l'anno 2010, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2009;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 24/03/1999, esecutiva, con la quale si approvava il "Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili", così come successivamente modificato ed integrato;

Richiamato il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato nella G.U. n. 124 del 28/05/2008, con particolare riferimento all'art. 1, che ha introdotto, dall'anno 2008, l'esclusione dall'Imposta

Comunale sugli Immobili (ICI) dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Visto l'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in legge 06/08/2008, n. 113, con il quale viene sospeso, per il triennio 2009-2011, il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Precisato che, ai sensi dell'art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n. 296 le aliquote ICI debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale e pertanto il presente atto si configura unicamente come indirizzo nei confronti del Responsabile di Settore competente;

Acquisiti agli atti, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli rilasciati dal responsabile del Settore Tributi per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2011, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 53, della L. 662/96;

2) Di dare atto pertanto che le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2011 sono le seguenti:

- Aliquota base immobili: 5,9 per mille;
- Detrazione abitazione principale: € 130,00 limitatamente agli immobili classificati A1, A8 e A9;
- Aliquota per abitazioni non locate : 6,9 per mille;
- Aliquota aree fabbricabili: 6,9 per mille;
- Aliquota per immobili di categoria D, la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2009, limitatamente al periodo d'imposta di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori: 1 per mille;

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

4) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267 del 18/8/2000, data l'urgenza di provvedere in merito